DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO, UNIVERSITA', RICERCA E ISTRUZIONE PER UNA MIGLIORE ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Art. 3

Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198

All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' altresi' annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi compreso il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Versione in vigore dal 28 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Estremi	Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160
Capo	I — Disposizioni in materia di lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-lavoro-universita-ricerca-e/art-3-misure-relative-al-fondo-unico-per-il-pluralismo-e-l-innovazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it